

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

proposta di deliberazione n. 28/19

**PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**

concernente:

MODIFICA ALLA LEGGE 24 LUGLIO 1985, N. 409  
“ISTITUZIONE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI ODONTOIATRA E DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO ED ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DEI DENTISTI CITTADINI DI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE”

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,  
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

a iniziativa del Consigliere Talè  
*presentata in data 19 giugno 2019*

\_\_\_\_\_

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno;

Vista la proposta del Consigliere Talè;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

## DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

## Allegato A

## PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

MODIFICA ALLA LEGGE 24 LUGLIO 1985, N. 409  
“ISTITUZIONE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI ODONTOIATRA E  
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO ED ALLA LIBERA  
PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DEI DENTISTI CITTADINI DI STATI MEMBRI  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE”

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge intende portare a definitiva risoluzione l'annosa controversia relativa all'accesso dei laureati in odontoiatria o protesi dentaria e dei laureati in medicina e chirurgia specializzati in odontoiatria ai concorsi pubblici per il primo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

Occorre illustrare, seppur a grandi linee, il quadro normativo in cui s'inserisce la problematica d'interesse.

La professione sanitaria di odontoiatra è stata istituita con la legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità' europee) la quale ha disposto che possono esercitare la libera professione “coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato” quindi iscritti al relativo Albo professionale (articoli 1 e 4) nonché i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e in possesso di determinate condizioni relative alla propria formazione universitaria (articolo 20).

Successivamente, sono intervenuti, prima, la legge 23 ottobre 1992, n. 421 che ha conferito delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, poi, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della

disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

In attuazione, in particolare, del comma 1 dell'articolo 18 del d.lgs. 502/1992, secondo il quale il Governo, con atto regolamentare, doveva adeguare la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 medesimo, stabilendo in particolare i requisiti specifici per l'ammissione ai concorsi nonché i titoli valutabili ed i criteri di valutazione, tenendo conto che erano state apportate importanti innovazioni in materia, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 recante “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.

Stante la normativa di riferimento, le disposizioni che hanno ingenerato la vicenda, che vede da tempo impegnati gli odontoiatri nel rivendicare la possibilità di accedere ai concorsi da dirigenti del Servizio sanitario nazionale senza il requisito della specializzazione nella disciplina, sono in particolare l'articolo 15, comma 7, del d.lgs. 502/1992, il quale dispone che si accede alla dirigenza sanitaria mediante concorso pubblico per titoli ed esami, come disciplinato ai sensi del d.p.r. 483/1997, e l'articolo 28 del suddetto decreto.

L'articolo 28, rubricato appunto “Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione”, elenca i requisiti specifici di ammissione al concorso, tassativi ed obbligatori, e, nella fattispecie:

a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché laurea in medicina per i laureati in medicina e

chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra;

- b) specializzazione nella disciplina;
- c) iscrizione secondo le modalità indicate dalla legge 409/1985, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Infine, viene specificato che la specializzazione, fatta valere come titolo legittimante l'esercizio della professione di odontoiatra, non è valida ai fini dell'ammissione al concorso.

La richiesta della specializzazione nella disciplina a soggetti già abilitati all'esercizio della professione, in quanto laureati in odontoiatria o laureati in medicina e possessori della specializzazione in odontoiatria, appare illogica in quanto si tratta di professionisti già in possesso della competenza specifica nonché già abilitati a svolgere la relativa attività, chiaramente dopo il superamento dell'esame di Stato e l'iscrizione all'Albo.

Inoltre la norma ha causato un cospicuo contenzioso con pronunce giurisprudenziali non uniformi.

Appare pertanto opportuno che il legislatore intervenga in materia, chiarendo che per l'accesso ai

pubblici concorsi di dirigente odontoiatra sia sufficiente la laurea prevista per l'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.

La presente legge agisce in tal senso apportando una modificazione esplicita alla legge 409/1985 e disponendo che il Governo adegui la vigente disciplina regolamentare in materia prevedendo che ai concorsi pubblici per dirigenti medici odontoiatri possano accedere sia i laureati in odontoiatria sia i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra, senza ulteriori specializzazioni rispetto a quella legittimante l'esercizio della professione.

La proposta stabilisce infine che sino all'emanazione del regolamento suddetto i requisiti specifici di ammissione al concorso per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale di odontoiatra sono i seguenti:

- a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra;
- b) iscrizione secondo le modalità indicate dalla legge 409/1985, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato perché si limita ad abolire,

per i laureati in odontoiatria o in medicina e chirurgia specializzati in odontoiatria, il possesso della specializzazione nella disciplina tra i requisiti obbligatori richiesti per essere ammessi a partecipare al concorso per il primo livello dirigenziale odontoiatra del Servizio sanitario nazionale.

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 4 della legge 409/1985)*

1. Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché ad accedere ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra di primo livello senza specializzazioni ulteriori oltre quella legittimante l'esercizio della professione".

**Art. 2**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Il Governo adegua la vigente disciplina regolamentare in materia di concorsi per il personale dirigenziale del servizio sanitario regionale a quanto previsto all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, prevedendo, altresì, che ai concorsi pubblici per dirigenti medici odontoiatri possano accedere anche i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra senza ulteriori specializzazioni rispetto a quella legittimante l'esercizio della professione.

2. Sino all'emanazione del regolamento indicato al comma 1 i requisiti specifici di ammissione al concorso per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale di odontoiatra sono i seguenti:

- a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra;
- b) iscrizione secondo le modalità indicate dalla legge 409/1985, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

**Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.